



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

ATTIVITÀ FORMATIVA A DISTANZA INDICAZIONI DEL GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI

Il Garante per la privacy ha approvato uno specifico atto di indirizzo che individua le implicazioni più importanti dell'attività formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati personali, nell'intento di fornire anche agli atenei [indicazioni utili](#) a un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici.

Queste, in sintesi, le prime "istruzioni per l'uso" indicate del Garante

Ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme

- 1) Contratto con il fornitore: Il rapporto con il fornitore della piattaforma dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico.
 - Verificare se il contratto prevede la nomina del fornitore del servizio a Responsabile esterno del trattamento (art. 28 GDPR).
 - Trasferimento (conservazione) di dati all'estero (extra UE) Se si tratta di una piattaforma extraUE verificare le condizioni di legittimità. I trasferimenti di dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE, ossia UE + Norvegia, Liechtenstein, Islanda) o verso un'organizzazione internazionale sono consentiti a condizione che l'adeguatezza del Paese terzo o dell'organizzazione sia riconosciuta tramite decisione della Commissione europea (art. 45 del Regolamento UE 2016/679).
 - In assenza di tale decisione, il trasferimento è consentito ove il titolare o il responsabile del trattamento forniscano garanzie adeguate che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati (art. 46 del Regolamento UE 2016/679).
 - Se il fornitore ha sede in USA verificare che abbia aderito al *privacy shield* (decisione di adeguatezza art. 45)
 - Verificare le modalità di collaborazione per incidenti informatici (*data breach*) e per l'esercizio dei diritti degli interessati
 - Verificare i tempi di conservazione dei dati
 - Tener conto delle indicazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale AgID e degli specifici parametri di sicurezza e affidabilità idonei per le esigenze della PA.
- 2) Attivazione dei soli servizi necessari alla didattica: si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login)
- 3) Finalità: le istituzioni universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza
- 4) Informativa: per garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni universitarie devono informare gli interessati (studenti e docenti) riguardo alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato. Relativamente ai docenti le università, nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, dovranno trattare solo i dati strettamente necessari. Non è necessario il consenso il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate alla Scuola IUSS.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

L'Autorità vigilerà sull'operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie. Base giuridica: art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).

Il testo del completo del provvedimento è disponibile al seguente link:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784>